



Circolare informativa per la clientela  
n. 22/2014 del 3 luglio 2014

## REDDITOMETRO «BOTTA e RISPOSTA» con l'UFFICIO

In questa Circolare

- 1. Elementi che concorrono a determinare il reddito presunto**
- 2. Spunti di difesa nel contraddittorio con l'Ufficio**

# 1. ELEMENTI che CONCORRONO a DETERMINARE il REDDITO PRESUNTO

I contribuenti sono attualmente alle prese con i **contraddittori** con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai dati inclusi nei **questionari** per il periodo d'imposta **2009**.

Con riguardo al «**nuovo**» **redditometro** – art. 38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973, come modificato dall'art. 22, D.L. 78/2010 ed attuato con il D.M. 24.12.2012 – al contribuente sono imputate **spese certe** (es. quelle ricavabili dai dati presenti in Anagrafe tributaria) e **spese per elementi certi**, ossia quelle presuntivamente imputabili a fronte della disponibilità certa di determinati beni (es. le spese stimate per il carburante necessario per l'utilizzo di una vettura certamente posseduta; le spese – anche se quantificate in base ai dati Istat – correlate a parametri oggettivi del bene nella disponibilità del contribuente, come i metri quadri per gli immobili e i kilowatt per gli autoveicoli). **Non** tutte le spese per elementi certi previste dal decreto attuativo potranno essere utilizzate, in quanto alcune di esse fanno riferimento alla **quantificazione media Istat** (si veda *infra*): è il caso delle spese per elettrodomestici, per arredi e le spese per altri beni e servizi per la casa.

**Non** potranno essere **utilizzate** le spese per beni e servizi di uso corrente basate sulle **medie Istat** (Garante della Privacy, parere 21.11.2013, n. 515; C.M. 11.3.2014, n. 6/E), salvo – come sopra visto – per quantificare le spese relative a beni e servizi la cui esistenza risulta in Anagrafe tributaria.

Inoltre, **anche** gli **incrementi patrimoniali rilevano** ai fini del calcolo dell'accertamento sintetico da redditometro.

Da ultimo, **anche** la **quota di risparmio** riscontrata nell'anno (differenza tra saldo iniziale e saldo finale del periodo d'imposta del denaro disponibile) **concorre** a ricostruire sinteticamente il reddito attribuibile al contribuente.

Nella fase del **contraddittorio** – fase **imprescindibile** (art. 38, co. 7, D.P.R. 600/1973; Cass., SS.UU., 18.12.2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638) – il contribuente deve essere in grado di dimostrare che:

- i **dati** indicati nel questionario non sono **corretti**;
- il **reddito effettivo** è in grado di **giustificare** le spese sostenute.

Di seguito vengono evidenziati alcuni spunti che i contribuenti potranno utilizzare nella **fase iniziale** del **contraddittorio** (come pure in caso di eventuale **contenzioso**), anche al fine di superare alcune richieste non ortodosse da parte dei funzionari degli Uffici.

## 2. SPUNTI di DIFESA nel CONTRADDITTORIO con l'UFFICIO

Nella tabella seguente sono elencati alcuni elementi a difesa del contribuente in fase di contraddittorio.

REDDITOMETRO – SPUNTI di DIFESA per il CONTRIBUENTE	
<b>Natura della presunzione e onere della prova</b>	<p>Un recente indirizzo della Cassazione ritiene che il risultato derivante dall'applicazione dell'accertamento redditometrico costituisca una <b>presunzione semplice</b> (Cass. 26635/2009; Cass. 22552/2010; Cass. 13289/2011; Cass. 23554/2012; Cass. 6.2.2013, n. 2806; Cass. 29.1.2014, n. 2015). Conformi anche Ctr del Piemonte 24.11.2011, n. 76/14/11; Ctr del Lazio, sez. Roma, 4.3.2013, n. 59/38/13; Ctp di Padova, sent. 2.2.2010, n. 31; Ctp di Trieste, sent. 10.1.2013, n. 1; Ctp di Genova, sent. 14.2.2013, n. 49; Ctp Torino 1.7.2011, n. 136/2/11; Ctp di Torino, sent. 39/04/2013; Ctr Friuli Venezia Giulia, sez. Trieste, 10.1.2013, n. 22/11/13; Ctp Treviso, sent. 122/5/2013).</p> <p>Conseguentemente l'<b>onere probatorio</b> è <b>a carico dell'Ufficio</b>, il quale deve provare l'<b>effettiva personalizzazione</b> dei parametri da software alla singola posizione del contribuente (Ctp di Bari, sent. 10.5.2013, n. 146/1/13).</p> <p>Inoltre, il redditometro rientra tra gli accertamenti di tipo <b>standardizzato</b>. Pertanto, va <b>escluso ogni automatismo</b> e si impone la <b>flessibilità</b> della valutazione dei risultati che scaturiscono dagli <b>strumenti presuntivi</b> (Ctp di Novara, sent. 1.3.2010, n. 14; Ctp di Vicenza, sent. 13.10.2010, n. 148; Ctp di Alessandria, 2.4.2014, n. 1281/14; Ctp di Varese, sent. 13.4.2012, n. 53; Ctr del Piemonte, Sez. Torino, Sez. XIV, sent. 24.11.2011, n. 76/14/11; Ctp di Torino, sentt. nn. 2 e 3/4/13).</p>

<p><b>Documentazione utile</b></p>	<p>Non sempre per il contribuente è facile recuperare quanto serve per documentare adeguatamente la propria posizione.</p> <p>In taluni casi l'Ufficio avverte il contribuente che la <b>mancata presentazione</b> della documentazione in sede di contraddittorio <b>preclude</b> la possibilità di presentare la stessa in sede di giudizio (art. 32, D.P.R. 600/1973). Preliminarmente si osserva che la preclusione opera se vi è stata, da parte dell'Ufficio, una <b>richiesta circostanziata</b> (Cass. 28.10.2009, n. 22765; Cass. 16.9.2011, n. 18921; Cass. 10.1.2013, n. 415).</p> <p>In realtà, la <b>preclusione probatoria non</b> opera se la mancata esibizione dei documenti è stata determinata dalla manifesta <b>difficoltà di reperimento</b> degli stessi, adottando l'ordinaria diligenza (Cass. 27595/2013; Cass. 27.6.2011, n. 14027; Cass. 26.10.2009, n. 21967; Cass. 26.3.2009, n. 7269; Cass. 30.12.2009, n. 28049; C.M. 5.12.2000, n. 224, par. 5.1).</p> <p>Inoltre l'operatività della preclusione richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo di voler <b>impedire o rendere difficoltoso</b> l'accertamento; in assenza di tale elemento, in sede difensiva il contribuente può legittimamente produrre un'ulteriore documentazione rispetto a quanto fatto nell'ambito del contraddittorio, senza limitazioni di sorta (Cass. 4.4.2014, n. 7978).</p> <p>Infine, la preclusione non opera per i <b>dati già a disposizione</b> dell'Amministrazione finanziaria (art. 6, co. 4, L. 212/2000).</p> <p>Addirittura, l'art. 7, co. 1, lett. f), D.L. 70/2011 prevede che "<i>i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni</i>". E, secondo Ctc 12.11.1996, n. 5606, la richiesta di documenti in possesso degli Uffici è un abuso di potere, in quanto l'Amministrazione finanziaria in tal modo pretende di "<i>sopperire così alla propria inefficienza e alle proprie carenze di coordinamento, mediante indebite imposizioni di comportamenti ai cittadini contribuenti</i>".</p>
<p><b>Dichiarazioni di terzi</b></p>	<p>In linea di massima le <b>dichiarazioni di terzi</b> hanno <b>valore indiziario</b>, per cui per formare piena prova devono essere confermate da elementi ulteriori (Cass. 1.3.2002, n. 2992; Cass. 14.5.2007, n. 11048; Cass. 14.3.2007, n. 5942; Cass. 13.11.2006, n. 24200).</p> <p>Comunque esse possono essere valutate in sede contenziosa e concorrere al convincimento del Giudice.</p>
<p><b>Spese e redditi</b></p>	<p>Il contribuente può dimostrare che la spesa è stata sostenuta utilizzando <b>redditi esenti</b> o soggetti a <b>imposizione alla fonte</b> o comunque con <b>fonti legalmente escluse</b> dalla base imponibile.</p> <p>Ad esempio, potrà documentare che la spesa a lui imputata è stata sostenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da <b>altro soggetto</b>. Non è necessario dare una rigorosa dimostrazione (non è necessaria la prova documentale; <i>cf.</i> Ct I grado di Trento, 23.9.2010, n. 73) che le spese siano sostenute dal coniuge, in virtù della solidarietà familiare (Ctp Crotone 7.4.2011, n. 26; Ctp Cuneo 21.3.2011, n. 47/1/11);</li> <li>• oppure con un <b>reddito diverso</b> da quello posseduto nel periodo d'imposta accertato.</li> </ul> <p>Sul punto si ricorda che la prova a disposizione del contribuente deve essere la <b>più ampia possibile</b>, e non limitata a quelle codificate. Ad esempio, secondo la C.M. 49/E/2007, la prova contraria rispetto al maggior reddito sintetico può essere fornita non solo con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche ricorrendo a fattispecie differenti (donazioni di familiari, utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali ecc.).</p>
<p><b>Scostamento</b></p>	<p>Fra <b>reddito complessivo dichiarato</b> (considerato al lordo degli oneri deducibili e tenendo conto anche dei redditi soggetti a tassazione separata, come la cedolare secca per i canoni di locazione degli immobili abitativi) e <b>reddito complessivo accertabile</b> deve esistere uno <b>scostamento almeno di un quinto (20%)</b>, anche per un solo periodo</p>

	<p>d'imposta.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate lo scostamento va determinato sul <b>reddito dichiarato</b> dal contribuente e non su quello sinteticamente determinato (C.M. 19.6.2012, n. 25/E, par. 8.3 e C.M. 31.7.2013, n. 24/E, par. 3.5); contra la relazione del Secit, 31.10.1993, punto 5.5.</p> <p>In caso di fruizione della norma premiale di cui all'art. 10, co. 9, D.L. 201/2011 (qualora il contribuente risulti congruo e coerente agli studi di settore) è previsto un <b>aumento</b> dello scostamento consentito (da un quinto a un terzo). La disposizione agevolativa si applica però solo a partire <b>dal periodo d'imposta 2011</b> (e, quindi, non per i primi periodi di applicazione del "nuovo" redditometro, ossia gli anni 2009 e 2010).</p> <p>Inoltre, secondo la C.M. 19.6.2012, n. 25/E, l'aumento della soglia di tolleranza ai fini dell'applicazione dell'accertamento sintetico <b>non</b> si rende applicabile ai <b>soci di società trasparenti congrue e coerenti</b>, essendo riservato unicamente alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi,</p>
<p style="text-align: center;"><b>Reddito familiare</b></p>	<p>L'Ufficio, già nell'analisi dei contribuenti da selezionare in vista dell'accertamento per via della presenza di significativi scostamenti tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, avrebbe dovuto considerare la <b>non congruità</b> (scostamento) del reddito dichiarato rispetto alle spese imputabili al <b>nucleo familiare</b>.</p> <p>La C.M. 31.7.2013, n. 24/E ha chiaramente affermato che <i>"in sede di selezione si terrà conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare di accertare soggetti le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare"</i>.</p> <p>Detto scostamento, poi, sul piano dell'imposizione fiscale, deve essere declinato a livello di singolo contribuente.</p> <p>In particolare, l'art. 2, D.M. 24.12.2012 stabilisce che si considerano <b>sostenute</b> dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal <b>coniuge</b> e dai <b>familiari fiscalmente a carico</b>.</p> <p>L'art. 3 del medesimo decreto invece stabilisce che l'ammontare delle <b>spese medie Istat</b> riferite ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, vadano imputate ai singoli componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella <b>percentuale</b> corrispondente al <b>rapporto</b> fra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;</li> <li>• in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare nella <b>percentuale</b> corrispondente tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, secondo i dati presenti in Anagrafe tributaria.</li> </ul> <p>È opportuno che il contribuente presti molta attenzione alla differenza fra <b>"famiglia fiscale"</b> e <b>"famiglia anagrafica"</b>, giacché il Garante della Privacy ha rilevato che i dati estrapolati dall'Agenzia delle Entrate spesso non sono corretti. Da parte loro, gli Uffici locali sono tenuti ad effettuare il riscontro, ove disponibile, direttamente attraverso il collegamento telematico con l'Anagrafe comunale o in via subordinata inviando la richiesta attraverso il canale telematico (Pec) al Comune che detiene l'informazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Spese attribuibili</b></p>	<p>Come detto in premessa, secondo il decreto attuativo al contribuente sono attribuite spese certe e spese per elementi certi, oltre agli incrementi patrimoniali e la quota di risparmio.</p> <p>Invero, le disposizioni di legge che il decreto avrebbe dovuto attuare sono quelle contenute nei co. 4 e 5 dell'art. 38, D.P.R. 600/1973. Il co. 4 consente l'accertamento sintetico sulla base di <b>spese effettivamente sostenute</b>, mentre il co. 5 prevede che la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul <b>contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva</b> (a tal fine è prevista l'emanazione di un decreto attuativo).</p> <p>Parrebbe dunque che i metodi di accertamento di cui ai co. 4 e 5 siano <b>alternativi</b> fra loro, come ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate in un primo momento (C.M. 21.6.2011, n. 28/E, domanda 6.1).</p> <p>Dunque, il decreto attuativo non è conforme alla norma.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Fitto figurativo</b></p>	<p>Tale valore, in assenza di altre abitazioni nel Comune di residenza, va considerato solo dopo la fase di selezione del contribuente da sottoporre ad accertamento redditometrico. Quindi, il contribuente dovrebbe risultare <b>teoricamente accertabile anche senza</b> considerare il <b>fitto figurativo</b>.</p> <p>In particolare, nel questionario sarà indicato che il fitto figurativo verrà attribuito (cioè parteciperà induttivamente alla ricostruzione redditometrica), sussistendone i presupposti, in assenza di chiarimenti da parte del contribuente.</p> <p>Il contribuente dovrà pertanto rappresentare la propria condizione abitativa, indicando il luogo in cui materialmente dimora (l'Ufficio potrà poi attribuire al contribuente le "spese per elementi certi", come acqua, spese condominiali, manutenzione ordinaria); in pratica, il costo figurativo verrà attribuito solo nella successiva fase in contraddittorio, mentre tale elemento <b>non rileva</b> ai fini della <b>selezione</b>.</p> <p>La valorizzazione – che concorrerà alla determinazione dell'imponibile accertabile – è stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. 24.12.2012 (moltiplicando il valore del canone di locazione al metro quadrato basato sui dati Omi, fissato per un immobile di categoria A/2 per 75 metri quadrati).</p> <p><b>Esempio</b> Per Milano la quotazione Omi per l'anno 2012 è pari a euro 13,50 a metro quadrato. Detto valore va moltiplicato per i 75 metri quadrati di media e poi moltiplicato per il numero dei mesi in cui l'unità immobiliare è stata nella disponibilità del contribuente: euro 13,50 x 75 metri quadrati x 12 mesi di possesso = euro 12.150 (fitto figurativo).</p> <p>Per non far scattare l'attribuzione del fitto figurativo è necessario che il contribuente abbia a disposizione un'<b>abitazione</b>; questa può essere detenuta a titolo di <b>proprietà</b> o per l'effetto di <b>altro diritto reale</b>, come pure in locazione, leasing e comodato da un familiare; ancorché il decreto attuativo limiti il comodato alle sole ipotesi di utilizzo "da familiare", le circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate estendono la casistica a qualsiasi tipologia di soggetto, anche non familiare.</p> <p>Così, ad esempio, una contribuente potrebbe dimostrare di avere a disposizione un'unità immobiliare in quanto convive con il proprio compagno che risulta essere il solo intestatario di un contratto di locazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Disponibilità dei beni</b></p>	<p>Non conta la proprietà del bene, ma la <b>disponibilità</b> (art. 2, co. 2, D.M. 24.12.2012; Cass. 26.2.2007, n. 14367). Vale la situazione di fatto data dal potere di trarre in proprio favore le utilità economiche (Cass. 20.5.2011, n. 11213; Cass. 15.6.2001, n. 8116).</p> <p>Nel calcolo redditometrico <b>non</b> vanno considerati i <b>beni</b> che sono <b>utilizzati</b> per la propria <b>impresa o arte e professione</b> (il decreto esclude solo i beni utilizzati "<i>esclusivamente ed effettivamente</i>" nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo).</p> <p>Anche la Cass. 3.5.2011, n. 9549 ha affermato che i beni annotati nel registro dei beni ammortizzabili non rilevano ai fini del redditometro (a nostro avviso, a prescindere dalla percentuale di deducibilità fiscale).</p> <p>Per l'<b>uso promiscuo</b> si veda sotto.</p> <p>Infine, la C.M. 24/E/2013, con riferimento alle spese di gestione degli immobili, ha sancito l'esclusione di "<i>tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale (uffici, negozi, magazzini, opifici, ecc.)</i>".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Uso promiscuo (sia a fini imprenditoriali o per l'esercizio di lavoro autonomo sia a fini privati)</b></p>	<p>Secondo l'Agenzia delle Entrate (C.M. 15.2.2013, n. 1/E, par. 1.2), le <b>auto</b> utilizzate ad uso promiscuo rilevano ai fini del redditometro per la <b>quota di spesa non fiscalmente deducibile</b> (80% dall'1.1.2013 per la generalità delle imprese; cfr. art. 164, D.P.R. 917/1986). Il citato documento di prassi afferma però che "<i>ciò non esclude che il contribuente possa in sede di contraddittorio documentare una diversa percentuale di utilizzo e di</i></p>

	<p><i>sostenimento delle spese rispetto a quella fiscalmente stabilita</i>".</p> <p>La soluzione offerta, che ha il merito di essere di semplice applicazione, <b>non è idonea</b> ad individuare la spesa attribuibile al contribuente.</p> <p>Infatti, il semplice variare della percentuale di deducibilità farebbe aumentare la quota di reddito presunto imputabile ai fini del redditometro pure rimanendo invariata la spesa sostenuta realmente.</p> <p>Inoltre, le spese sostenute in relazione all'auto, per quanto solo parzialmente dedotte, hanno comunque trovato copertura nell'ambito del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per cui è priva di fondamento la tesi circa il loro utilizzo ai fini del redditometro secondo le percentuali di deducibilità fiscale.</p>
<p><b>Reddito dichiarato insufficiente a coprire le spese imputabili al contribuente</b></p>	<p>Il contribuente può far riferimento al <b>reddito finanziario disponibile</b> (C.M. 21.6.2011, n. 28/E, par. 6.3).</p> <p>Già l'Ufficio dovrebbe porre a confronto con il reddito presunto non tanto il reddito dichiarato, quanto invece il "<i>reale reddito finanziario disponibile, che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali (ad esempio, rateizzazione di una plusvalenza ai soli fini fiscali</i>" (così si esprime la C.M. 19.6.2012, n. 25/E, par. 8.1).</p> <p>La nozione di reddito non deve, pertanto, essere intesa in senso meramente fiscale, ma sarà possibile per il contribuente dimostrare anche il reddito reale finanziario disponibile che può divergere da quanto indicato nel Modello Unico.</p> <p>Ad esempio, un agricoltore che determina il reddito sulla base della <b>rendita agraria</b> del terreno (forfetario) potrà dimostrare un reddito finanziario disponibile (reale) maggiore, esibendo i registri Iva.</p> <p>Analogo discorso può valere per coloro che hanno percepito <b>dividendi</b> o <b>plusvalenze tassate alla fonte</b> a titolo d'imposta (es. per le partecipazioni non qualificate) o <b>in misura inferiore</b> a quanto percepito (es. al 49,72% per le partecipazioni qualificate in soggetti Ires), come pure altre tipologie di reddito (es. indennità di esproprio non indicate nella dichiarazione dei redditi).</p> <p>Spetterà, pertanto, al contribuente ricostruire il proprio reddito finanziario disponibile, superando di fatto il concetto di reddito imponibile dichiarato.</p> <p>Si pensi anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>immobili storico-artistici locati</b> per i quali fino al 2011 era prevista la tassazione su base catastale;</li> <li>• <b>plusvalenze rateizzate</b> (C.M. 19.6.2012, n. 25/E, par. 8.2).</li> </ul> <p>Tale situazione si può verificare anche in relazione agli ammortamenti dei beni strumentali, agli accantonamenti per Tfr e per rischi su crediti, ai ratei passivi e ai risconti attivi, ecc. (Ctp di Bari, Sez. 21, 7.10.2011, n. 201).</p>
<p><b>Incrementi patrimoniali</b></p>	<p>L'incremento patrimoniale viene <b>attribuito tutto</b> all'anno in cui la <b>spesa</b> è stata <b>sostenuta</b>, al netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del mutuo o del finanziamento ottenuto (anche presso familiari; si veda Ctr della Puglia, sez. Bari, 27.1.2012, n. 9) per l'acquisto (pare che questo sia limitato ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri). Le rate dei finanziamenti, però, rilevano quali spese annue sostenute; infatti, "<i>il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti patrimoniali poste a base dell'accertamento sintetico vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati</i>" (Cass 3.12.2010, n. 24597; Cass. 20.4.2012, n. 6220);</li> <li>• dei disinvestimenti (considerando qualunque forma di smobilizzo: cessione di immobili, di strumenti finanziari, riscatto di polizza assicurativa, ecc.) compiuti nell'anno e nei 4 precedenti all'acquisto dei beni.</li> </ul> <p>Il contribuente <b>non deve provare</b> la <b>connessione diretta</b> tra spese per investimenti e flussi ricevuti da disinvestimenti, giacché è la norma stessa che prevede la diminuzione degli incrementi patrimoniali in base ai disinvestimenti effettuati.</p> <p>Inoltre, laddove l'investimento sia stato effettuato con <b>prelievo di denaro</b></p>

	<p><b>già nella disponibilità</b> del contribuente, neppure si può parlare di “incremento” patrimoniale, ma di un <b>mero mutamento qualitativo</b> del proprio patrimonio (Ctr della Lombardia, sez. Milano, 30.5.2012, n. 60/19/12 e Ctr del Piemonte, sez. Torino, 4.7.2012, n. 42/06/12).</p> <p>In tal senso, viene in aiuto la C.M. 24/E/2013, par. 3.6.7 secondo la quale <i>“in sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire la prova relativa: a) alla formazione della provvista, che potrebbe anche essersi realizzata nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati nel decreto; b) all'utilizzo della provvista per l'effettuazione dello specifico investimento”</i>.</p> <p>La stessa Agenzia delle Entrate, nella C.M. 12/E/2010, ha affermato che, tra gli elementi sui quali può essere fondata la prova contraria <i>«va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva (dalle quali viene desunto il maggior reddito determinato sinteticamente) sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d'imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze»</i>.</p> <p>Ancora, la C.M. 49/E/2007, nello stabilire le verifiche che devono essere effettuate dall'Ufficio prima di emettere un avviso di accertamento, indica anche la seguente: <i>«reperire e tenere conto di eventuali atti di disinvestimento patrimoniale, nonché di eventuali altri atti risultanti al sistema informativo da cui si evinca la disponibilità di somme di denaro (donazioni, mutui, ecc.), stipulati in un arco temporale ragionevole antecedente l'anno cui si riferiscono le spese-indice e gli esborsi»</i>.</p> <p>Per la <b>prova contraria</b> rispetto agli incrementi patrimoniali contestati dal Fisco nell'ambito del redditometro basta documentare la <b>disponibilità di redditi sufficienti</b> a far fronte a tali incrementi, mentre non è necessario dimostrare che proprio quei redditi siano stati impiegati per affrontare le spese per incrementi patrimoniali recuperate a tassazione dall'Ufficio (Cass. 19.3.2014, n. 6396). Si vedano anche Cass. 18.4.2014, n. 8995 e Cass. 12.2.2014, n. 311; anche queste pronunce superano il precedente indirizzo della Cass. 20.3.2009, n. 6813 che richiedeva l'<b>impossibile dimostrazione del nesso eziologico tra redditi esclusi da tassazione e spese presunte</b> dal Fisco. Anzi, secondo la Cass. 311/2014 è semmai l'Ufficio a dover dimostrare che il documentato disinvestimento non è servito per effettuare l'incremento patrimoniale, mentre il contribuente <i>“non è tenuto a fornire la prova contraria circa la provenienza degli originari redditi che, tra l'altro, risulterebbe quasi diabolica”</i> (Ctp di Vercelli, sent. 4.7.2011, n. 32/1/11; nello stesso senso Ctr del Lazio, 22.1.2014, n. 218/4/14 e Ctp di Vicenza, 16.10.2012, n. 115).</p> <p>La Cass. 8995/2014 ha ritenuto che il contribuente debba dimostrare <b>solo il possesso di redditi o somme esclusi</b> da tassazione per un <b>periodo congruo e utile</b> a far ragionevolmente presumere che quei redditi e quelle somme siano state impiegate a fronte del tenore di vita presuntivamente determinato dal redditometro. Pertanto, <b>non è necessario</b> dimostrare il <b>puntuale utilizzo</b> delle risorse disponibili, ma unicamente la <b>ragionevole disponibilità</b> delle stesse nel periodo contestato.</p> <p>Ancora, sia la Cass. 5794/2001 che la Cass. 17.6.2011, n. 13289 confermano che la prova può essere ampliata, anche attraverso l'utilizzo di presunzioni.</p>
<p><b>Acquisto vs. donazione</b></p>	<p>In taluni casi i contribuenti preferiscono ricorrere all'atto di <b>compravendita</b> in luogo di quello di <b>donazione</b>.</p> <p>Il motivo può essere ricercato nel fatto che la donazione può essere <b>revocata</b> ed è altresì soggetta all'azione di riduzione da parte degli eredi. Pertanto, un acquisto formale potrebbe in realtà mascherare una donazione: ne deriva che il formale acquisto genera, ai fini redditometrici, una capacità contributiva solo apparente, data dalla simulazione dell'atto (art. 1415, co. 1, c.c.; Ctr di Firenze, 11.3.2013, n. 44).</p> <p>Secondo la Cass. 8665/2002 la prova della simulazione non può essere rappresentata dalla sola produzione dei conti correnti bancari, dai quali non emergono versamenti di denaro.</p> <p>Ad ogni modo, l'<b>onere della prova</b> è a <b>carico del contribuente</b> (Cass.</p>

	<p>19637/2010; Cass. 17.3.2006, n. 5991 e Cass. 17.6.2002, n. 865) il quale deve dimostrare la <b>simulazione</b> dell'atto ed ottenere così l'annullamento dell'accertamento (Cass. 8.6.2000, n. 7802; Cass. 6.5.2009, n. 10385; Ctr della Toscana, 13.4.2010, n. 47; Ctr del Lazio, sez. Roma, 11.7.2013, n. 286/38/13; Ctp di Alessandria, 8.3.2012, n. 38).</p> <p><b>Non</b> vi è alcuna <b>manifestazione</b> di <b>ricchezza</b> anche nel caso di <b>donazione indiretta</b> (es. il figlio acquista un immobile con denaro elargito dal padre, comparso in atto – si veda Cass. 17.10.2012, n. 17805).</p>
<p><b>Quota di risparmio</b></p>	<p>Non ci risulta che la <b>quota</b> di <b>risparmio</b> rappresenti un <b>elemento previsto</b> dalla <b>legge</b>: esso è stato introdotto dal provvedimento attuativo.</p> <p>Tra l'altro, a dimostrazione della confusione che regna sul punto, mentre l'art. 1, D.M. 24.12.2012 afferma che, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, l'Agenzia delle Entrate può (facoltà) utilizzare la quota di risparmio formata nell'anno, l'art. 3 include questo elemento come necessario per il redditometro.</p> <p>Ad ogni modo, se un <b>incremento</b> della quota di risparmio concorre a formare il reddito sintetico, un <b>decremento</b> delle disponibilità finanziarie (spese maggiori di quanto risparmiato) deve rappresentare un elemento in grado di giustificare il sostenimento delle spese e degli investimenti.</p>